

## COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXIX.

## SEDUTA DI VENERDÌ 9 MARZO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
LECCISO: Modifica del secondo comma dell'articolo 677 del Codice di procedura civile. (1782). . . . .	627
PRESIDENTE . . . . .	627, 628
LECCISO, <i>Relatore</i> . . . . .	627
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	628
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
GATTO: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706) . . . . .	628
PRESIDENTE . . . . .	628, 630, 631, 635
GATTO . . . . .	628, 632
SCALFARO, <i>Relatore</i> . . . . .	630
AMATUCCI . . . . .	630, 631
ARATA . . . . .	631
CAPALAZZA. . . . .	631, 632
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	631, 632, 633, 634
LEONE GIOVANNI. . . . .	633, 634, 635
CASERTA . . . . .	633
GULLO . . . . .	634
LECCISO . . . . .	635
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	635

La seduta comincia alle 9,30.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lecciso: Modifica del secondo comma dell'articolo 677 del codice di procedura civile. (1782).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lecciso: Modifica del secondo comma dell'articolo 677 del Codice di procedura civile.

Il relatore, onorevole Lecciso, ha facoltà di riferire.

LECCISO, *Relatore*. Come gli onorevoli commissari fanno, con decreto legislativo del 5 maggio 1948, n. 483, il primo comma dell'articolo 677 del Codice di procedura civile veniva sostituito dal seguente: « Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna e rilascio, nonché le comunicazioni di cui all'articolo 608, primo comma ».

Nella seduta della Commissione di giustizia del 25 novembre 1949, nella quale si discusse la ratifica del citato decreto legislativo, io stesso ebbi l'onore di proporre un emenda-

mento diretto ad ottenere che l'avviso di rilascio venisse notificato nel caso di custode diverso dalla persona del detentore; e ciò rilevando che il sequestro in forza degli articoli 672 e 673 del Codice di procedura civile può essere disposto anche con decreto e può essere nominata custode persona diversa dal detentore.

A questa modificazione si dichiararono favorevoli sia il relatore, che il Governo, ed essa venne approvata.

Senonché, per un errore materiale, nel testo definitivo del disegno di legge venne introdotto un « non » che capovolge il significato dell'articolo. È detto infatti nel comma inserito: « L'articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode non sia persona diversa dal detentore ». La disposizione, in questa forma non ha senso, è contraria allo spirito della legge ed è contraria allo spirito della mia proposta. Per ovviare a tale errore ho presentato la proposta di legge in esame. Raccomando vivamente che essa venga accolta.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Il secondo comma dell'articolo 677 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'articolo 608, 1° comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore ».

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo unico, la proposta di legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Gatto: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Gatto: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Su questa proposta di legge la IV Commissione ha dato il suo parere nei seguenti termini:

« La IV Commissione finanze e tesoro, esaminata nella riunione del 27 gennaio 1950 la proposta di legge del deputato

Gatto: « Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie », prescindendo dal merito del provvedimento, ha dichiarato di non essere favorevole alla proposta di legge, specialmente per ciò che riguarda l'articolo 6, comma 2°, il quale introduce una innovazione nei confronti dello stato giuridico degli impiegati per quanto si attiene al computo del periodo di avventiziato, agli effetti economici e di carriera. La Commissione stessa ha ritenuto che non si possa risolvere un caso particolare come quello degli avventizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie senza prima aver risolto la questione generale ».

A sensi dell'articolo 40 del regolamento della Camera, nel caso che su di un disegno o di una proposta di legge la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione finanze e tesoro, e questa insista, a giudizio del Presidente della Camera o si procederà a Commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti la questione finanziaria, oppure sarà deferito all'Assemblea l'esame dell'intero disegno o proposta di legge.

Noi inizieremo la discussione generale di questa proposta di legge; poi, se la Commissione non riterrà di aderire al parere della IV Commissione, ci fermeremo e chiederemo di continuare l'esame del provvedimento a Commissioni riunite.

Ha facoltà di parlare il proponente, onorevole Gatto.

GATTO. Questa proposta di legge tende ad attuare un provvedimento che il Consiglio dei ministri nel 1948 aveva già deciso e che non ha potuto essere attuato solo per la carenza sopravvenuta della delega legislativa. Allora erano stati proposti contemporaneamente al Consiglio dei ministri due provvedimenti: uno che tendeva a sistemare la posizione di tutti gli avventizi delle varie amministrazioni dello Stato, e uno specifico per gli avventizi delle cancellerie giudiziarie. La proposta di legge che è all'esame della Commissione ricalca sostanzialmente le linee di quel secondo provvedimento.

Come tutti sappiamo, in base a un decreto del 1945 fu dato potere ai presidenti delle Corti d'appello di assumere degli avventizi di cancelleria per supplire alle deficienze di organico che si manifestarono in quel tempo. Con un decreto successivo, fu dato uguale potere al Ministro della giustizia per assumere avventizi di cancelleria presso il Ministero.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

Coloro che vennero assunti in forza di questi due decreti dovevano avere i titoli necessari per poter essere cancellieri, cioè i titoli di studio richiesti per il concorso alle cancellerie, e furono assunti in quella occasione quasi tutti ex combattenti, ex internati od ex prigionieri: tutti giovani quindi che per necessità di cose si erano trovati in una condizione difficile e che per parecchi anni non avevano potuto espletare alcun concorso. Nello spirito del provvedimento di allora vi era appunto il desiderio di andare incontro alla situazione di questi giovani.

Nel 1948 il Governo di allora si propose di sistemare la situazione di questi cancellieri adottando il seguente criterio: si stabiliva che man mano che si fossero resi vacanti dei posti nel ruolo normale della categoria dei cancellieri, questi posti sarebbero stati concessi agli avventizi di cancelleria. Quindi nessun onere da parte dello Stato vi era, secondo il progetto del Consiglio dei ministri e nessun onere v'è secondo questa proposta di legge, che ricalca il precedente progetto.

Che gli avventizi di cancelleria si siano mostrati all'altezza delle loro funzioni, credo che tutti possiamo riconoscerlo per esperienza personale. Tutti sappiamo che parecchi di loro hanno anche funzioni direttive di particolare delicatezza e importanza. D'altra parte, credo che il rappresentante del Governo riconoscerà che tutte le segnalazioni che sono pervenute da parte dei presidenti delle Corti d'appello per questa categoria sono state favorevoli.

L'opposizione da parte del Ministero alla proposta di legge — opposizione manifestata in via ufficiosa in una lettera del Ministro ai rappresentanti della categoria — è un'opposizione che non mi pare sia basata su un criterio di giustizia sostanziale. Il Ministero osserva che se si immettessero nei ruoli normali dell'amministrazione dello Stato questi avventizi, che oggi sono in un ruolo separato, si precluderebbe la possibilità di coprire completamente attraverso i concorsi il ruolo organico e si perderebbe questa aliquota di cancellieri che sono in un ruolo speciale. Secondo il Ministero si verrebbe perciò a danneggiare, anziché a favorire, l'andamento della giustizia.

Questa osservazione non risponde a un criterio sostanziale di giustizia, perché è evidente che prima di tutto si deve cercare di immettere nel ruolo e di tranquillizzare coloro che già servono dignitosamente da anni l'Amministrazione della giustizia. Se è necessario aumentare il numero dei funzio-

nari di cancelleria, questo dovrà ottenersi attraverso un allargamento dei ruoli organici.

Questa osservazione non ha valore di fronte a una situazione di ingiustizia sostanziale, che la mia proposta di legge tende a sanare.

Si è anche obiettato che già la legge del maggio 1948, relativa a tutti gli avventizi, considera una sistemazione lenta e graduale degli avventizi nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato; e che non bisogna fare un trattamento particolare agli avventizi di cancelleria, in confronto degli altri avventizi dello Stato.

A questi rilievi si risponde con due argomenti: il primo, e più sostanziale, è che la legge del 1948 è stata praticamente inoperante; quando ci sono stati dei concorsi, si è sempre visto che non si è rispettata la quota che la legge del '48 stabiliva per gli avventizi di cancelleria. Inoltre, quando si proponeva la legge generale per gli avventizi dello Stato, si presentava contemporaneamente all'esame del Governo anche la legge particolare per gli avventizi di cancelleria, legge che in linea di massima fu approvata ma che non potette tradursi in un provvedimento formale solo per la carenza verificatasi proprio in quel periodo della delega legislativa. Se tutto questo è avvenuto, mi pare che si debba dedurre che il Governo di allora riteneva che non vi fosse una incompatibilità tra i due provvedimenti.

Debbo far notare che in merito a questo provvedimento non c'è la questione del titolo di studio, che sorse a suo tempo per gli aiutanti di cancelleria, perché tutti questi avventizi di cancelleria, per essere assunti, dovevano avere i titoli di studio previsti per poter esplicare le funzioni di cancelliere, quindi gli stessi titoli necessari per il concorso.

La proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare va però riveduta per una ragione sostanziale. Io ho proposto solo la immissione nei ruoli dello Stato degli avventizi di seconda categoria, cioè del gruppo B. Invece nell'Amministrazione della giustizia vi sono anche avventizi di terza categoria, che sarebbero gli equipollenti dei vecchi aiutanti di cancelleria, e gli avventizi di quarta categoria, che sono gli uscieri.

Ora, nei riguardi degli avventizi di terza categoria, se non estendessimo la proposta di legge anche a loro, si verificherebbe, oltre ad una situazione di evidente ingiustizia, anche una situazione giuridica gravissima: quella cioè che, essendo attualmente soppresso il ruolo C a seguito di quella legge,

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

per gli avventizi di cancelleria di terza categoria non vi sarebbe neppure la possibilità pratica della attuazione della legge generale sugli avventizi del marzo 1948, in quanto essi non potrebbero entrare in nessun ruolo essendo soppresso il ruolo *C* dell'Amministrazione della giustizia.

Poiché si tratta di poco più di un centinaio di persone che hanno prestato e prestano lodevole servizio, è che in certi tribunali hanno anche mansioni delicate, a volte perfino direttive, penso che sarebbe opportuno rivedere tutta la materia dei funzionari dell'Amministrazione della giustizia, estendendo a questa terza categoria degli avventizi le norme che a suo tempo sono state votate per gli aiutanti. Si tratterebbe cioè di trasferire questi avventizi di terza categoria in quel determinato ruolo speciale che è stato fatto per gli aiutanti di cancelleria, in modo che una volta che essi abbiano i requisiti stabiliti dalla legge, possano passare ai ruoli superiori.

Si potrà osservare che in questo modo non si fa mai il ruolo *C* dell'Amministrazione della giustizia. Io personalmente non sono contrario all'istituzione di questo ruolo, ma il problema è un altro: bisogna fare un ruolo veramente *C*, non dare il nome di ruolo *C* e poi attribuire a questi impiegati delle funzioni di ruolo *B* e anche delle funzioni direttive.

Vi è poi il problema degli uscieri. Gli uscieri avventizi sono stati assunti in parte con un provvedimento del 1924 — quindi hanno una anzianità di avventiziato diventata ormai cronica — e in parte con un provvedimento del 1945. Questi uscieri non sono in numero rilevante; sono circa 180 o 190. Bisogna provvedere anche a loro. Penso che si potrebbe rivedere la formulazione degli articoli della mia proposta di legge e cercare di sistemare definitivamente il personale dell'Amministrazione della giustizia.

Tenete presente che tutto questo non comporta un onere finanziario per lo Stato, in quanto con questo provvedimento si tende soltanto ad immettere gli avventizi nei ruoli della carriera man mano che rimangono dei posti liberi.

Una delle obiezioni che vengono mosse — obiezione che chiamerei di principio — è che con questo sistema si continuano a immettere funzionari nelle Amministrazioni dello Stato senza farli passare attraverso un regolare concorso. Ritengo che l'obiezione non sia giustificata. È vero che non dobbiamo più assumere personale senza un regolare concorso, ma a me sembra che sia opera di giu-

stizia che quel personale che è stato già assunto, venga messo in una situazione giuridica stabile, che lo lasci tranquillo.

Raccomando quindi alla Commissione la proposta di legge con le modifiche che ho suggerito, perché ritengo che essa soddisfi ad un criterio di giustizia.

SCALFARO, *Relatore*. Mi riservo di entrare particolarmente nel merito, dopo che altri commissari avranno parlato. Per ora dichiaro che condivido quanto il proponente ha detto poc'anzi. Vorrei prospettare un'argomentazione sostanziale che non credo sia antiggiuridica: quando lo Stato inizia un rapporto con delle persone che chiama avventizi, per una ragione di giustizia sostanziale esso è tenuto ad un certo momento a coagulare questo rapporto, a renderlo stabile. Non è possibile che ci rendiamo attivi per dei rapporti di indole privata, esistenti tra singoli lavoratori e datori di lavoro, e non ci preoccupiamo come legislatori dei rapporti che lo Stato contrae. Vi sono avventizi uscieri assunti dal 1924, vi sono avventizi di cancelleria che già da sei anni e più prestano servizio, pagati quasi niente dai vari cancellieri. Ricordo che nel tribunale di Novara chi regge tutta la cancelleria civile è un avventizio aiutante di cancelleria, cioè uno che dovrebbe essere inquadrato in quel gruppo *C* che non c'è più.

Voglio quindi sottolineare alla Commissione la necessità di porre su una base di sostanziale giustizia questo rapporto e di risolverlo finalmente anche secondo le direttive che il Parlamento ha già dimostrato di avere nella legge passata, eliminando la distinzione tra gruppo *B* e gruppo *C*, perché è una distinzione che esiste sulla carta, ma che non risponde a criteri sostanziali. Ciò finché una riforma non ci metterà dinanzi a dei veri e propri aiutanti di cancelleria, i quali abbiano poco più che le funzioni di amanuensi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI. Concordo con quanto hanno detto il proponente e il relatore. Io non mi dissimulo che è un provvedimento di giustizia sostanziale quello di sistemare tutto questo personale che da diversi anni presta servizio con zelo e con onore nell'Amministrazione della giustizia. Ma non posso d'altra parte, pur mostrandomi in linea generale favorevole al progetto di legge, non manifestare alcuni dubbi e perplessità.

Ritengo che, ricollegandoci alle disposizioni legislative emesse in materia, noi

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

possiamo trovare una soluzione che con queste disposizioni non contrasti o urti. La legge dell'ottobre 1945 dava facoltà ai primi presidenti delle Corti d'appello di assumere personale avventizio di seconda categoria, corrispondente al gruppo *B* delle cancellerie e segreterie, e di terza categoria, nei luoghi dove se ne ravvisasse la necessità. Il titolo di studio per il personale di seconda categoria era quello della licenza media di secondo grado, vale a dire la licenza liceale; mentre per il personale di terza categoria si richiedeva la licenza media di primo grado, corrispondente alla licenza media inferiore.

Ora, quando abbiamo discusso il disegno di legge sulla sistemazione degli aiutanti di cancelleria nel gruppo *B*, abbiamo tenuto presente la necessità di istituire un personale del gruppo *C*, che sia adibito precisamente a funzioni di ordine, di scritturazione, di amanuense, che sono tanto indispensabili alla giustizia. Ma proprio nel decreto del 1945 è detto che i primi presidenti non possono più assumere personale avventizio dopo la pubblicazione della graduatoria del primo concorso. Ed io so che per questi funzionari di seconda categoria è stato espletato un concorso. Ora, la proposta di legge, quando affida alla commissione di vigilanza il criterio della scelta di questi funzionari per l'ammissione nel ruolo *B*, prescinde completamente dalla prova del pubblico concorso, alla quale si sono sottoposti gli altri colleghi. Ecco la necessità di trovare una soluzione che non suoni soprattutto ingiustizia di trattamento tra coloro che sono stati assunti dai primi presidenti in funzione del decreto legislativo 12 ottobre 1945 e di quello successivo del 1946 e che per essere immessi in carriera hanno dovuto sostenere un concorso, e i nuovi, i quali sarebbero ammessi senza concorso, soltanto attraverso un giudizio della commissione di vigilanza.

Inoltre, secondo la proposta di legge, si escluderebbero gli uscieri, perché per questi uscieri ci sarebbe la legge 7 aprile 1948, che prevede l'istituzione dei ruoli transitori. Però anche questa legge dell'aprile 1948, come quella più generale della sistemazione degli avventizi, ha trovato una remora nell'applicazione, in quanto entrambe le leggi subordinano la loro esecuzione alla disponibilità economica da parte della pubblica amministrazione. Si dovrebbe quindi adottare un provvedimento che suoni giustizia sia per gli uni sia per gli altri.

E vengo al parere della Commissione finanze e tesoro. Questa, nell'esprimere il proprio parere contrario alla proposta di

legge, fa obiezione particolarmente sull'articolo 6. La Commissione osserva che così si verrebbe a risolvere una questione particolare, senza risolvere quella generale.

Ma l'onorevole Presidente e i colleghi ricorderanno che quando abbiamo discusso la legge degli aiutanti ufficiali giudiziari, abbiamo consacrato una disposizione, in virtù della quale questi commessi, oggi aiutanti ufficiali giudiziari, che sono iscritti di diritto all'Istituto della previdenza sociale, hanno la facoltà di riscattare tutto il servizio negli anni precedenti prestato, ai fini del trattamento di quiescenza.

Mi sembra allora che la obiezione della IV Commissione non corrisponda a un criterio di giustizia sostanziale, ma contrasti con quella precedente disposizione che questa Commissione ha adottato.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare che quella approvazione è venuta posteriormente al parere della IV Commissione sulla proposta di legge in esame.

**AMATUCCI.** Per quanto riguarda la seconda parte dell'articolo 6, posso invece concordare con quanto dice la IV Commissione, perché proprio la legge 12 ottobre 1945, dando la possibilità a questi funzionari di seconda categoria di partecipare ai concorsi, stabilì espressamente che, qualora fossero stati vincitori dei concorsi, il periodo precedentemente prestato come avventizi non sarebbe stato calcolato ai fini dell'anzianità.

Queste sono le mie osservazioni generali, salvo ad esaminare, durante la discussione dei singoli articoli, quelle variazioni che valgono a rendere la legge più organica e completa.

**ARATA.** Ho avuto modo di rendermi conto della necessità e della opportunità del provvedimento che stiamo esaminando. Mi sembra che le osservazioni dell'onorevole Amatucci non ne abbiano negato la giustizia sostanziale, pur attenuandone un po' il contenuto in relazione al trattamento avuto da altre categorie. Quindi sono favorevole ad esso.

**CAPALAZZA.** Tengo a dichiarare che il mio gruppo è favorevole alla proposta di legge. Noi facciamo solo alcune riserve, che vengono sostanziate in alcuni emendamenti che ci siamo premurati di presentare già alla Presidenza.

**TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Il Governo non può non essere concorde con quello che è il fine di giustizia che è stato rilevato specialmente dal relatore. Si tratta di situazioni di fatto che si trascinano da molto tempo e nessuno più di

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

noi desidera, quando ci siano i requisiti idonei, di sistemare queste situazioni. Però io debbo sottoporre alla Commissione alcune considerazioni.

Noi tutti sappiamo che i ruoli organici del personale che a vario titolo presta servizio negli uffici giudiziari sono molto limitati. Recentemente la Camera ha approvato un ampliamento di tali ruoli, sia per quanto riguarda i magistrati sia per quanto riguarda i cancellieri. Ora, quale sarebbe l'effetto immediato di questa proposta di legge? Quello che verrebbero utilizzati per questi avventizi dei posti di organico del Ministero di grazia e giustizia. Quindi, in definitiva, si verrebbe a privare il Ministero di una notevole disponibilità di funzionari, in quanto, mentre attualmente abbiamo questi avventizi accanto a tutti gli altri funzionari, se trasportiamo questi avventizi nei ruoli organici, evidentemente diminuiranno notevolmente le disponibilità di nuove assunzioni con concorso di personale nell'Amministrazione della giustizia.

Non mi sembra opportuno, con l'insufficienza di personale che abbiamo, di diminuire le possibilità del Ministero della giustizia. Sapete che i nostri sforzi per aumentare i ruoli hanno avuto un risultato, ma molto limitato. Se aumentiamo i ruoli e trasferiamo il personale attualmente in servizio come avventizio in questi ruoli, faremo un atto di giustizia, però consolideremo lo stato di difficoltà in cui si trovano gli uffici giudiziari.

Questo è il profilo sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione. Per quanto riguarda i particolari della legge e gli eventuali singoli emendamenti che saranno presentati, ne potremo discutere. Il problema fondamentale da risolvere è questo.

CAPALOZZA. Per rispondere ai rilievi dell'onorevole Sottosegretario, ricordo che ho presentato un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 4. In questo modo le preoccupazioni del governo espresse dal Sottosegretario vengono sostanzialmente a cadere.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Invece restano, perché il ruolo degli avventizi verrebbe ad esaurirsi riempiendo il ruolo organico.

GATTO. Ringrazio il relatore e tutti i colleghi che sono intervenuti in senso favorevole. Vorrei però dire al collega Amatucci che si preoccupa per il personale di gruppo C, che verrebbe ad essere compreso e quindi non esisterebbe più, che noi siamo d'accordo sulla necessità di istituire il gruppo C, ma

non siamo d'accordo quando si vuol dare al personale di gruppo C mansione diversa da quella della sua funzione. Qui ci troviamo di fronte allo stesso caso degli aiutanti di cancelleria, cioè di gente assunta per svolgere funzioni di gruppo C, a cui si danno non solo funzioni di gruppo B, ma in certi casi addirittura funzioni direttive. Ci troviamo di fronte allo stesso criterio di giustizia che ha guidato la Commissione nell'approvare la legge degli aiutanti ufficiali giudiziari. Ecco perché anche gli avventizi di terza categoria debbono essere inclusi nel provvedimento.

Per quanto riguarda l'osservazione relativa al concorso che è stato espletato, essa è esatta. È vero che ad esso potevano partecipare anche gli avventizi di cancelleria. Però debbo osservare che questo concorso non è stato fatto esclusivamente per gli avventizi di cancelleria, ma anche per gli esterni. Quindi gli avventizi di cancelleria si sono trovati in una posizione di netta inferiorità, per delle ragioni umane che non dobbiamo dimenticare: e cioè chi lavora dalla mattina alla sera in ufficio, sa il fatto suo, ma non ha tempo di studiare le teorie che sono in sostanza quelle che servono per essere promossi agli esami. È gente che conosce il suo servizio anche se non sa che cosa pensa il giurista A o B di una determinata questione. Per il novanta per cento questi avventizi sono tutti ex internati o ex combattenti; quindi hanno passato la loro giovinezza a combattere e non a studiare.

Del resto, questi argomenti valevano anche nel 1948, quando il Governo aveva presentato un disegno di legge che era presso a poco identico alla mia proposta. Ora, se il Governo riteneva nel '48 che a questi funzionari si dovesse fare un trattamento speciale, perché si dovrebbe, solo perché a un certo momento il Ministero della giustizia ha bandito un concorso, negare le stesse ragioni sostanziali di giustizia affermate in precedenza? Anzi, direi che, più si va avanti, più queste ragioni sostanziali di giustizia si impongono; in quanto, mentre a tre anni di distanza dall'assunzione in servizio si potevano ancora avere dubbi sulla preparazione di questi avventizi, col passare del tempo è evidente che proprio un criterio di giustizia maggiormente impone di concedere quello che nel '48 era stato proposto.

Per quanto ha riferimento all'osservazione fatta dall'onorevole Tosato, mi permetto di dire che effettivamente stento a comprenderla. È vero che c'è una deficienza del personale dell'Amministrazione della giustizia,

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

ma quello che non trovo giusto è che questa insufficienza debba essere rimediata contro o a danno di coloro che già prestano servizio nell'Amministrazione stessa.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questi avventizi sono sistemati nei ruoli transitori. Potevano presentarsi ai concorsi!

LEONE. Desidero conoscere quale è la disciplina attuale di questi avventizi. Hanno un loro regime giuridico?

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Essi hanno il regime giuridico degli avventizi: sono stati iscritti nei ruoli transitori. Questo problema degli avventizi è stato affrontato dallo Stato a suo tempo con provvedimento di carattere generale, il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262: per tutti gli avventizi si prevede uno stato giuridico, l'istituzione di ruoli transitori, una certa possibilità di aumento, ecc.

L'onorevole Gatto ricordava che al Consiglio dei ministri nello stesso 1948 era stata presentata dal ministro Grassi una proposta di decreto legislativo, diretto in particolare alla sistemazione degli avventizi di seconda categoria. Ora debbo rilevare che questa proposta del Guardasigilli, fu presentata in una delle ultime sedute del Consiglio dei ministri prima delle elezioni, quando le proposte di legge si accavallavano una sull'altra. La proposta relativa agli avventizi di seconda categoria non fu neppure esaminata nei suoi particolari, ma fu solo deferita a un comitato per lo studio, appunto perché si avvertiva che la sistemazione degli avventizi di cancelleria coincideva con il problema generale. per il quale s'era già predisposto il decreto legislativo di cui ho parlato poc'anzi.

Ora se vogliamo tornare sull'argomento, *pietatis causa*, per dare una sistemazione migliore a questi avventizi non posso non essere d'accordo, ma domando: Vogliamo, come Commissione di giustizia, rifare completamente l'*iter*, quando si era trovata una certa sistemazione? Vogliamo rovesciare ancora tutta la situazione, saltando sempre il principio della normalità dei concorsi, che è un principio di carattere costituzionale? Non escludo che dobbiamo tener presente la situazione di queste persone che di fatto svolgono le normali funzioni dei cancellieri e talvolta anche meglio di quelli che sono in organico. Però, se, nonostante tutti gli sforzi compiuti, siamo riusciti a ottenere un certo numero di posti nei ruoli organici che, come la stessa Commissione ha lamentato, è insufficiente, se proposte di aumento maggiore non sono state

accolte per difficoltà di carattere finanziario, ci conviene annullare anche questo piccolo aumento ottenuto? Infatti se trasportiamo gli avventizi nei ruoli organici, torniamo al punto di prima.

È questo conforme agli interessi del Ministero della giustizia? Convegno che bisogna tener presente l'aspirazione di questi avventizi, che chiedono una ulteriore sistemazione, ma osservo che bisogna anche tener conto della situazione di fatto dei servizi giudiziari, per non tornare continuamente indietro dopo qualche passo in avanti che si riesce a fare.

CASERTA. Non condivido l'opinione dell'onorevole Tosato, per la contraddizione in termini che c'è nelle sue dichiarazioni. Egli ha fatto una premessa in cui ha riconosciuto la giustizia sostanziale che sta a fondamento della proposta Gatto; poi ha aggiunto che ad onta di ciò non può accoglierla per due considerazioni. La prima è che ci sono i ruoli transitori. Io confesso di non essere al corrente di tutta la ridda di disposizioni di legge che si sono inserite negli ultimi anni a disciplinare o a confondere questa materia. Però sta di fatto che tutte le volte che ho invocato una norma qualunque perché fosse sanata la situazione di questi disgraziati — e mi riferisco in modo particolare alla quarta categoria di cui parlava l'onorevole Gatto, cioè gli amanuensi e gli uscieri, che da cinque o sei anni prestano il loro lavoro con uno stipendio che varia dalle 2.500 alle 3.000 lire al mese — tutte le volte che ho chiesto che si fosse trovato il modo per sistemare questi poveretti, mi si è risposto che non è possibile far niente perché c'è una preclusione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Su questo siamo d'accordo: bisogna istituire un ruolo C che sia un vero e proprio ruolo C, dobbiamo moltiplicare i servizi, modernizzarli, abbiamo bisogno di dattilografe, amanuensi, copisti, ecc.. Ma ora si tratta degli avventizi di cancelleria, quelli assunti dal Ministero e dalle Corti d'Appello per servizi e necessità straordinarie di allora. Si tratta di una categoria ben diversa.

CASERTA. Queste necessità non sono straordinarie, ma sono di natura ordinaria. Quindi la funzione di questi poveretti rimane una funzione indispensabile. La sistemazione a cui si riferisce l'onorevole Sottosegretario riguarderà il prossimo futuro, forse non molto prossimo. E frattanto rimane la situazione veramente straordinaria di questi, che esplicano una funzione importante e hanno stipendi di tremila lire al mese. Se il Sottose-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

gretario potesse indicarci una data in cui l'ordinamento giudiziario disciplinerà secondo giustizia questa categoria, sarei pronto a ritirare l'obiezione, ma se non è in grado di indicarci questa data, l'obiezione rimane e rimane la necessità di provvedere.

Vengo alla seconda argomentazione del Sottosegretario: Non solo nell'amministrazione dello Stato bisogna entrare per concorso, ma assumendo quelli che sono nei ruoli transitori si verrebbe a non giovare alla quantità di funzionari che ci occorrono.

Ma quando è che aumenteranno questi organici, quando si farà sì che l'organico risponda alle effettive esigenze della giustizia? Non lo sappiamo. E allora, perché questi poteretti devono essere lasciati in queste condizioni?

LEONE. Ho sentito con molto interesse le dichiarazioni del Sottosegretario, le quali mi consigliano di invitare la Commissione a valutare con molto senso di responsabilità questa proposta di legge. Come osservava il Sottosegretario, ci troviamo nello stesso tempo di fronte ad un problema di umanità e ad un problema di amministrazione della giustizia. Dice il rappresentante del Governo che l'aumento degli effettivi, disposto con la legge in corso di approvazione al Senato, verrebbe annullato se venisse approvata questa proposta di legge. Io ho posto una domanda al Sottosegretario e mi pare di aver capito che questi avventizi non sono né *ad nutum* né al margine, ma sono dei funzionari assunti senza concorso per esigenze urgenti dell'Amministrazione della giustizia, che in base alla legge del 1948 hanno avuto una disciplina giuridica e una stabilità.

Se oggi esiste un ruolo transitorio di avventizi, il quale non incide sull'organico ordinario delle cancellerie, quando avremo approvato la proposta Gatto, questo ruolo transitorio sarà compreso nel ruolo ordinario, di tal che non avremo più, per esempio, mille cancellieri di ruolo organico e 200 di ruolo straordinario, ma soltanto mille di ruolo organico, nel quale saranno assorbiti gli ex appartenenti al ruolo transitorio. Cioè avremo fatto perdere alla Amministrazione della giustizia 200 unità.

Indubbiamente questa è una preoccupazione fondata, perché se in ogni amministrazione nel momento in cui si aumenta il ruolo organico si travasano gli avventizi, non si otterrà mai il risultato che con l'aumento del ruolo si cerca di raggiungere.

Il problema è delicato. Quando avevo inteso l'esposizione del collega Gatto, ero d'accordo con lui, perché avevo colto il palpito della legge. Quando ho sentito il Sottosegre-

tario, mi ha preoccupato il problema delle esigenze dell'Amministrazione. Io sento il palpito dell'umanità, ma preferisco le esigenze della giustizia, anche perché questi avventizi sono disciplinati giuridicamente. Quindi indichino il proponente e il relatore una possibilità di sistemazione migliore per costoro, secondo giustizia, senza che si incida sull'aumento organico, che abbiamo votato e che pare sia stato votato o sia per essere votato dal Senato.

Prego perciò il presidente di rinviare la discussione per poter dar modo di impostare su quest'altro binario la proposta di legge.

GULLO. Io domando al Sottosegretario se egli ha valutato la consistenza morale della sua osservazione. In definitiva si dice questo: c'è bisogno, per la regolarità del servizio, di 1500 unità; poiché non si può porre nel ruolo un tal numero di impiegati, se ne tengono 1200 in posizione regolare e poi si profitta dell'opera intelligente degli altri, senza metterli in ruolo. Io capirei che, se le esigenze del servizio richiedessero 5.000 posti, questi fossero coperti tutti mediante concorso. Per gli avventizi ci sarebbe una inumanità, ma ci sarebbe almeno una logica. Non consento invece quando si dice: c'è bisogno di cinquemila cancellieri; se ne prendono quattromila in ruolo e si profitta degli altri mille assunti in posizione irregolare, pur riconoscendo che si tratta di servizi necessari.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il quesito che ella pone è già risolto dalla legge che istituisce i ruoli transitori; perché quella legge del 1948 nell'istituire i ruoli transitori, dà a questi avventizi una sistemazione giuridica analoga a tutti gli impiegati dello Stato, con trattamento di quiescenza, ecc. ecc., e stabilisce non solo che gli avventizi possano partecipare a tutti i concorsi, ma anche che ad essi venga riservata una quota parte dei posti messi a concorso. Quindi gli avventizi hanno la possibilità di sistemarsi; essi possono partecipare ai concorsi: non c'è nessun problema morale da risolvere.

GULLO. Domando all'onorevole Sottosegretario se di questi avventizi lo Stato ha bisogno. Conferma il Sottosegretario quanto ha detto, che cioè si deve trovare un accorgimento, per cui sia dato conservarli nell'Amministrazione, perché la loro opera è necessaria? Ed io domando se in tutto questo c'è un principio di moralità.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non si può prescindere da quella che è la posizione d'origine di questi



## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

avventizi. Essi sono stati assunti in via precaria; lo Stato li ha sistemati nei ruoli transitori, ha dato loro la possibilità di partecipare ai concorsi, ha riservato ad essi una quota parte dei posti in organico; e lo Stato ha pure la necessità di conservarli, finché non potrà aumentare convenientemente il numero dei posti in organico.

LEONE. Insisto sulla mia richiesta di rinvio per fare in modo che nella prossima seduta il relatore e il Governo possano informarci sul numero preciso di questi avventizi; sulla loro posizione concreta, cioè se costoro godono della legge sui ruoli transitori, se tutti beneficiano della legge a cui si riferiva il Sottosegretario e se in concreto sono stati sistemati o sono in corso di sistemazione. Insomma desidero sapere se tutti questi avventizi hanno già una disciplina giuridica ed avere notizie sul loro trattamento economico attuale.

Senza questi elementi non posso votare con piena coscienza.

LECCISO. Anche io vorrei ulteriori notizie: sapere cioè quanti sono gli avventizi del gruppo C, quanti sono gli avventizi uscieri e come si pensa di sistemare gli uni e gli altri. Questo perché la proposta dell'onorevole Gatto mira solo alla sistemazione in ruolo degli avventizi di seconda categoria, che sarebbero circa 200 e non disciplina la sistemazione in ruolo degli avventizi del gruppo C, che sono circa 100, e degli avventizi uscieri, che sarebbero circa 190. Sono perciò favorevole alla proposta di rinvio dell'onorevole Leone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio dell'onorevole Leone.

(È approvata).

La discussione è pertanto rinviata ad una prossima seduta nella quale il Governo ed il relatore forniranno alla Commissione tutte le ulteriori notizie richieste.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta della proposta di legge del deputato Lecciso oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

LECCISO: « Modifica del secondo comma dell'articolo 677 del Codice di procedura civile » (1782).

Presenti e votanti. . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari. . . . .	1

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amadei, Amatucci, Arata, Artale, Baresi, Belloni, Bernardi, Bruno, Bucciarelli Ducci, Capalozza, Caserta, Concetti, Corsanego, Fietta, Fumagalli, Fusi, Gullo, La Rocca, Lecciso, Leone Giovanni, Liguori, Marzi, Murdaca, Mussini, Perrone Capano, Ricci Giuseppe, Riccio, Rocchetti, Scalfaro, Vigo.

**La seduta termina alle 11,15.**